

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4253

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, LECCISI, QUARTA, ZURLO, MEMMI, MELELEO,
CAROLI, LEONE**

Presentata l'11 dicembre 1986

**Programma di interventi di recupero, restauro e valorizzazione
del patrimonio artistico barocco della città di Lecce**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza, da parte dei proponenti, della necessità di rapportare il *corpus* normativo statale riguardante la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-urbanistico e monumentale, alle diverse e complesse realtà che nel nostro paese sono riscontrabili.

Il centro storico barocco-rinascimentale di Lecce, non c'è dubbio alcuno, rappresenta una di queste realtà, complesse quanto pregevoli e di assoluto valore storico ed artistico.

Lecce ed il suo barocco vengono « scoperti » nella seconda metà dell'800, da Gregorovius e Bourget: la cultura internazionale scopre così la « Firenze del Barocco », insieme plastico ed armonico di « belle strade e piazze, ricche di molti e

leggiadri palazzi ed edifici, di chiese e chiostri in uno stile architettonico per grande copia di ornamenti tutto proprio ed originale » (Gregorovius).

È una scoperta meritata perché nell'impasto tra il centro medievale-islamico, gli squarci rinascimentali e la splendida ricchezza barocca, il centro storico di Lecce raggiunge livelli di qualità e di pregio monumentale ed ambientale unici in Italia.

In effetti, oltre alla interpretazione classica e monumentalistica della ricca bibliografia sviluppatasi dalla seconda metà dell'ottocento in poi, è proprio ad una più moderna sensibilità « ambientale », di percezione integrale del tessuto urbano antico di questa città, che la nostra iniziativa legislativa si ispira: lo splendore degli spazi e dei monumenti

barocchi acquista in effetti valore ancora più significativo ed originale se contrappuntato e calato, come lo è, in un tessuto complesso, compatto, come quello medievale, o in una serie di stratificazioni storiche tutte leggibili e tutte di alto valore testimoniale.

Per questa ragione, nel caso specifico di Lecce, non ha senso parlare esclusivamente di restauro e conservazione del patrimonio monumentale, ma va invece posto in essere un intervento del patrimonio monumentale, più capillare, e coinvolgente allo stesso tempo, il recupero « ambientale » della miriade degli elementi di tessuto, ugualmente degradati e spesso di proprietà privata, che fanno da contesto ineliminabile ai monumenti barocchi.

Da queste constatazioni nasce la nostra proposta di legge, con la quale si definiscono interventi di recupero, salvaguardia e valorizzazione, anche produttiva, adeguati alla situazione specifica della città e propriamente alla quantità, qualità e caratteristiche del suo patrimonio storico-artistico-urbanistico.

L'articolo 1 assegna il giusto riconoscimento, di « preminente interesse nazionale », al patrimonio artistico di Lecce.

Gli articoli dal 2 al 4 definiscono la spesa (lire 100 miliardi per il triennio 1987-1989) e la ripartizione tra interventi di competenza dello Stato ed interventi di competenza del comune di Lecce.

Gli articoli 6 e 7 definiscono le modalità operative dell'intervento, caratterizzate da programmi biennali definiti dal comune di Lecce d'intesa con il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

L'articolo 8 definisce i soggetti attuatori degli interventi.

L'articolo 9 prevede la costituzione di un comitato di coordinamento per la redazione e la verifica dei programmi, del quale fanno parte rappresentanti del comune di Lecce, del Ministero per i beni culturali ed ambientali, della regione Puglia, dell'università di Lecce e degli ordini professionali di ingegneri, architetti e geometri.

L'articolo 10 prevede l'assegnazione di un congruo contributo finanziario all'Università di Lecce per le necessarie attività di ricerca, corsi di formazione e aggiornamento, realizzazione dei laboratori sperimentali eccetera, che dovranno accompagnare le fasi programmatiche ed attuative dello schema di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La conservazione e il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico del patrimonio artistico barocco di Lecce sono di preminente interesse nazionale.

2. Essi sono attuati con le modalità della presente legge.

ART. 2.

1. Per l'attuazione di un programma di interventi di recupero, restauro e valorizzazione dei beni costituenti detto patrimonio è autorizzata per il triennio 1987-1989 la spesa di lire 100 miliardi.

ART. 3.

1. La spesa di cui all'articolo 2 viene destinata:

a) per lire 60 miliardi per gli interventi di competenza dello Stato;

b) per lire 40 miliardi per gli interventi di competenza del comune di Lecce.

ART. 4.

1. La spesa di lire 60 miliardi destinata a interventi di competenza dello Stato è da iscriversi per lire 50 miliardi nello stato di previsione del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali e per 10 miliardi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relativi all'anno 1987.

2. Alla spesa di lire 40 miliardi destinata a interventi di competenza del comune di Lecce si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

ART. 5.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 il comune di Lecce definisce, d'intesa con il Ministero dei beni culturali ed ambientali e con la consulenza tecnico-scientifica dell'università di Lecce, programmi di intervento da attuarsi in due bienni.

2. I programmi biennali di cui al comma 1 contengono:

a) l'individuazione delle aree e degli immobili, pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo e recupero urbanistico ed edilizio ai sensi della presente legge;

b) l'individuazione delle aree e degli immobili di proprietà demaniale da acquisire, e le aree e gli immobili di proprietà privata la cui acquisizione è indispensabile per assicurare organica attuazione degli interventi previsti nei programmi;

c) l'indicazione, per ciascuno degli immobili, delle categorie degli interventi ammissibili in relazione all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché le destinazioni d'uso ammissibili;

d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese quelle da realizzare all'interno del comprensorio interessato dal programma, finalizzate all'apprestamento di sedi sostitutive, temporanee o definitive, necessarie per il trasferimento delle residenze o attività presenti negli immobili oggetto degli interventi;

e) la previsione delle spese necessarie per gli interventi previsti e dei relativi finanziamenti.

3. Il primo programma biennale deve essere approntato ed approvato dal comune di Lecce entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente a scadenza biennale.

4. Il secondo programma biennale contiene inoltre una relazione a consuntivo sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel primo programma.

5. Il comune determina le modalità di formazione dei programmi biennali secondo criteri che consentano la pubblicità delle scelte proposte.

6. L'approvazione da parte del consiglio comunale dei programmi biennali di attuazione degli interventi ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere in essi previste.

7. Gli organi che, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla-osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta.

8. La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

ART. 6.

1. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali, attraverso le sue sovrintendenze competenti per territorio, provvede alla revisione degli strumenti vincolistici vigenti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, attraverso la redazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un piano di vincolo che tenga conto:

a) dei valori monumentali e storici degli immobili;

b) delle proposte di vincolo contenute nel piano regolatore generale del comune di Lecce;

c) delle priorità di restauro e recupero degli immobili in relazione al loro stato di conservazione;

d) delle possibili destinazioni d'uso con finalità pubbliche.

2. Di tale piano e delle relative priorità si tiene conto nella redazione dei programmi biennali di attuazione della presente legge.

ART. 7.

1. L'università di Lecce, anche attraverso apposite convenzioni con consulenti scientifici e con altri istituti universitari e di ricerca, procede a studi, attività di ricerca, corsi di formazione e aggiornamento, istituzione e funzionamento di laboratori sperimentali, finalizzati agli interventi di tutela e di restauro di cui alla presente legge.

2. Per l'espletamento di tali attività all'università di Lecce è assegnato un finanziamento di lire 10 miliardi, da erogarsi con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 8.

1. Gli interventi previsti nei programmi di cui all'articolo 5 sono attuati:

a) dal comune di Lecce, anche avvalendosi dell'Istituto autonomo case popolari;

b) dal Ministero dei beni culturali e ambientali, per il patrimonio di proprietà statale;

c) dai proprietari singoli o associati;

d) da imprese, cooperative e loro consorzi.

2. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, si applicano le procedure previste all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457; il comune di Lecce provvede all'acquisizione, anche a trattativa privata, degli immobili di cui al comma 2, lettera b), del precedente articolo 5.

3. Il comune di Lecce può affidare in concessione ad imprese, cooperative e loro consorzi la realizzazione di quota parte degli interventi di cui al comma precedente, nonché le connesse urbanizzazioni, previa stipula di apposita convenzione, che deve comunque prevedere

l'approvazione da parte del comune dei progetti e delle eventuali varianti agli stessi, nonché i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni fase dei lavori.

4. La entità della quota degli interventi da affidare in concessione è individuata ed indicata nel programma biennale di attuazione.

5. Per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, il comune di Lecce concede contributi in conto capitale in misura variabile dal 40 al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e riguardante le seguenti categorie di opere:

a) le murature portanti, le volte, le scale ed i solai di copertura, le strutture di fondazione;

b) le facciate esterne, gli elementi architettonici e gli apparati decorativi, gli intonaci esterni;

c) le opere di difesa dall'umidità risalente dal sottosuolo, le impermeabilizzazioni dei terrazzi, i manti di copertura nonché le sottostanti strutture se degradate e le sovrastrutture.

6. Il consiglio comunale stabilisce i criteri e le entità percentuali dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere, alle entità di spese, ed alle categorie dei soggetti destinatari.

7. La concessione dei contributi di cui all'articolo 6 è subordinata alla stipula di una convenzione ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari si impegnano:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad adibire o a utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a darli in locazione per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune che tengano conto del reddito dell'imponibile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.

8. Gli obblighi e i vincoli di cui al comma 7, qualora il proprietario intenda trasferire a qualsiasi titolo l'immobile entro dieci anni dalla esecuzione degli interventi di restauro o risanamento, sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo.

9. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in un'unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi sino ad allora maturati valutati al tasso di sconto.

10. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo.

11. Il comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini di cui al precedente articolo 5.

12. Ove i proprietari costituenti la maggioranza, espressa in millesimi, di una unità edilizia presentino richiesta di contributi per gli interventi di cui al comma 2, il comune ha facoltà di invitare i restanti proprietari a concordare la realizzazione delle opere previste fissando loro un termine, decorso il quale il comune procede alla esecuzione d'ufficio delle opere sostituendosi ai proprietari dissenzienti e ponendo la relativa spesa a carico dei medesimi detratto il contributo loro concedibile.

13. I contributi di cui al comma 5 sono concessi anche a chi esegua gli interventi in concessione, godendo del diritto di uso di immobili di proprietà del comune o di altri enti pubblici.

ART. 9.

1. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali non eserciti il diritto all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di un immobile posto in vendita ricadente nella classificazione di cui all'articolo 6, tale diritto può essere esercitato dal comune di Lecce, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

ART. 10.

1. Gli istituti di credito fondiario ed edilizio possono concedere al comune di Lecce, per interventi su immobili, mutui edilizi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Detti mutui possono essere garantiti, in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, da delegazioni sulle entrate sostitutive rilasciate dal comune medesimo in conformità alla normativa vigente.

3. Nei programmi biennali di attuazione degli interventi il comune di Lecce indica l'ammontare delle delegazioni sulle entrate da concedere in garanzia agli istituti di credito di cui al comma 1 per il finanziamento degli interventi di recupero realizzati dai soggetti attuatori.

4. Per la realizzazione dei servizi socio-economici previsti nei programmi biennali di cui all'articolo 5, finalizzati alla realizzazione produttiva del patrimonio di cui all'articolo 1, il comune di Lecce può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici economici nonché aziende ed enti speciali istituiti ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

5. Per le esigenze attuative e organizzative il comune di Lecce è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, il sottoindicato personale posto alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale:

- a) n. 3 architetti;
- b) n. 3 ingegneri;
- c) n. 5 geometri-disegnatori;

d) n. 1 esperto legale ed amministrativo.

6. I contratti di cui al comma 5 hanno durata biennale.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 11.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.